

## MALATTIE&amp;DINTORNI

# Il falso certificato costa il posto

## Sull'assenteismo punito duramente anche il medico

DI FRANCO BASTIANINI

**P**er cercare di frenare l'assenteismo tra i pubblici dipendenti, personale della scuola compreso, il ministro Brunetta gioca la carte del licenziamento disciplinare e appesantisce le sanzioni soprattutto nei confronti dei malati immaginari. È quanto si ricava, in particolare, dalla lettura degli articoli 55-quater, quinquies e septies inseriti dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165/2001 dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Da lunedì prossimo, pertanto, rischia il licenziamento, addirittura senza preavviso, il dipendente scolastico che giustifichi l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o attesti falsamente uno stato di malattia ovvero attesti la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente.

Il licenziamento senza preavviso lo rischia anche il dipendente se assenti dal servizio senza valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni negli ultimi dieci anni ovvero per mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata entro il termine fissato dall'amministrazione scolastica.

**Condanne penali, multe e risarcimenti danni**

Ma non è solo il licenziamento che rischia il personale che pone in essere i comportamenti suddetti che vanno considerato delitti. Dispone l'articolo 55-quinquies che fermo quanto previsto dal codice penale, tale personale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena sarà applicata al medico o a chiunque abbia concorso nella commissione del delitto. Dispone, inoltre, che ferme le responsabilità penali e disciplinari e le relative sanzioni, il dipendente è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto, a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione scolastica.

**Radiazione dall'albo per i medici.**

La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto comporta per il medico, si legge inoltre nel comma 3 dell'articolo 55-quinquies, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

**Presentazione della certificazione medica.**

Novità vanno registrate anche in tema di trasmissione della certificazione medica. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica dovrà essere inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia, all'istituto nazionale della previdenza sociale che lo inoltrerà, sempre per via telematica, all'amministrazione interessata.

L'inosservanza degli obblighi di trasmissione della certificazione medica per via telematica costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

**Controllo sulle assenze e fasce di reperibilità.**

L'articolo 55-septies precisa, con maggiore chiarezza, che nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza deve essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale. Per quanto riguarda invece le fasce di reperibilità per consentire le visite di controllo, il ministro Brunetta ha preannunciato che saranno modificate quelle in vigore (12-14 e 17-19). Le nuove saranno 9-13 e 15-18.

© Riproduzione riservata

